



SCHEMA DI CONTRATTO

Lettera d'ordine per l'acquisizione in economia mediante affidamento diretto del servizio per la progettazione, organizzazione e svolgimento di attività educative e ricreative nell'ambito del progetto europeo BE-NATUR, di cui al Programma di Cooperazione Transnazionale Sud Est Europa 2007-2013 (WP5).

D.G.R. 741 del 7.6.2011, D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010, D.G.R. 2401/2012, D.D.R. _____.

CUP: H22F11000020007.

CIG: Z250AB6B02;

Spett.le Ditta _____

Indirizzo _____

Partita IVA _____

Premesso che

- con decisione C(2007) 6590 la Commissione europea ha adottato il 20.12.2007 il nuovo programma operativo di Cooperazione Transnazionale "Sud Est Europa" (SEE) per il periodo 2007-2013;
- con deliberazione n. 741 del 7.6.2011 la Giunta regionale, nel prendere atto dell'approvazione del Progetto BE-NATUR e degli altri progetti finanziati con il Programma SEE, ha autorizzato i dirigenti regionali delle strutture titolari dei progetti approvati alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;
- con D.D.R. n. ____ del _____ è stato disposto l'affidamento a codesta Ditta del servizio per la progettazione, organizzazione e svolgimento di attività educative e ricreative nell'ambito del progetto europeo BE-NATUR e relative al WP5;
- l'affidamento di cui sopra viene disposto mediante contratto concluso per corrispondenza, come previsto dall'art. 7 dell'Allegato A alla D.G.R. 2401 del 27.11.2012;

per quanto sopra, si invita codesta Ditta a **voler restituire entro 3 giorni dalla ricezione** la presente lettera d'ordine contratto debitamente firmata per accettazione a:

REGIONE VENETO

U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV),

Via Baseggio n. 5, 30174 Mestre (Venezia).

Si fa presente che il contratto si intende perfezionato al momento della ricezione da parte dell'amministrazione regionale della presente lettera d'ordine sottoscritta per accettazione da codesta ditta.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Avv. Paola Noemi Furlanis, nata a _____ il _____, Dirigente Regionale, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), via Baseggio n. 5, 30175 Mestre (VE), la quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 (C.F. 80007580279 e P. IVA 02392630279) affida ai sensi del Decreto del _____ n. _____ del _____, nell'ambito del progetto europeo BE-NATUR (Programma SEE 2007-2013), alla ditta _____, con sede legale in _____, iscritta nell'Albo delle Società Cooperative, presso _____ al n. _____/nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero _____ / iscritto all'Ordine _____ di _____ al n. _____, partita IVA _____, che accetta e assume, il servizio per la progettazione, organizzazione e svolgimento di attività educative e ricreative.

Il servizio, di cui al comma 1, è affidato sulla base del Capitolato Prestazionale di cui all'Allegato A al sopramenzionato Decreto del Dirigente n. _____ del _____,



L'affidatario si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni, patti e modalità previsti dal presente contratto e dal Capitolato prestazionale al presente allegato.

In caso di contrasto tra disposizioni del presente contratto e disposizioni del capitolato prestazionale, prevalgono le disposizioni del presente contratto.

ART. 2 – TERMINI DI ESECUZIONE

Le attività relative al Modulo 1 del servizio di cui agli articoli 1 e 2 del capitolato prestazionale devono essere svolte entro il 30 settembre 2013.

Le attività relative al Modulo 2 devono essere svolte entro il 15 ottobre 2013.

Le attività relative al Modulo 3 devono essere concluse entro il 30 ottobre 2013.

Il servizio deve comunque concludersi entro e non oltre il 30 ottobre 2013.

Sono fatte salve eventuali proroghe per giustificati motivi o sospensioni disposte previo accertamento delle circostanze previste dall'articolo 308 del D.P.R. 207/2010.

La conclusione delle attività deve risultare da apposita relazione in cui l'affidatario dà atto delle attività svolte e dichiara la conclusione del servizio.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione della prestazione, il responsabile del procedimento effettua i necessari accertamenti, anche tramite indagine sul livello di soddisfazione dei partecipanti alle attività educative e ricreative, e attesta l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.

ART. 3 - RITARDI E PENALI

Qualora lo svolgimento delle attività oggetto del contratto sia ritardato oltre i termini stabiliti all'articolo 2 o in caso di erroneo adempimento delle obbligazioni assunte dall'affidatario, ove l'amministrazione regionale non ritenesse valide le giustificazioni addotte dallo stesso affidatario, per ogni giorno di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

La penale di cui al comma 1 si applica ai ritardi maturati in relazione a ciascun termine di cui all'art. 2.

L'entità della penale è definita mediante la redazione di apposito verbale con immediata contestazione all'affidatario. Alla contestazione del ritardo, l'affidatario può presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della nota di addebito. In caso di ritardo nei tempi di risposta, o di insufficienti motivazioni, viene confermata la penale in via definitiva.

La penale è trattenuta sulle competenze spettanti all'affidatario in occasione del primo pagamento utile, contemporaneamente alla liquidazione delle spettanze dovute, senza che si debba dar luogo ad atti o procedimenti giudiziari.

L'Amministrazione regionale si riserva comunque di chiedere, in aggiunta alla penale di cui ai commi precedenti, il risarcimento dei danni per le maggiori spese da sostenere a causa dei ritardi imputabili all'affidatario nell'esecuzione del servizio.

Il valore massimo delle eventuali penali è pari al 10% dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 % dell'importo contrattuale l'Amministrazione regionale attiva le procedure per la rescissione in danno del contratto. In tale ipotesi l'affidatario del servizio è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Nell'espletamento del servizio l'affidatario deve:

- attenersi alle disposizioni del Capitolato prestazionale;
- osservare le direttive e le disposizioni che vengono impartite dall'Amministrazione regionale, nonché rapportarsi con il responsabile del procedimento nonché con i rispettivi collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e le informazioni specifiche;
- presentare relazioni periodiche sullo sviluppo e sull'andamento del servizio.



Nell'ambito della propria autonomia il fornitore potrà avvalersi, per lo svolgimento del servizio, di mezzi e collaboratori senza ulteriori oneri per il committente.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

L'importo complessivo della prestazione è pari ad Euro 9.300,00 (euro novemilatrecento/00), al netto degli oneri fiscali e previdenziali, di cui Euro 3.000,00 esenti IVA ai sensi dell'art 10 comma 20 del DPR del 26/10/1972 n 633.

Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si intende comprensivo di tutti gli altri oneri diretti e indiretti necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste, nonché delle spese ed oneri sottoelencati, che pertanto restano a totale carico dell'affidatario:

- eventuali spese di viaggio e trasferta di tutto il personale dipendente e dei rappresentanti del titolare necessari per l'espletamento delle attività contrattuali;
- i mezzi d'opera, i locali e le relative spese di mantenimento, software, materiale didattico, e il personale necessari per l'espletamento delle attività contrattuali.

ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il prestatore del servizio è incorso secondo quanto previsto dal precedente articolo 3, sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricezione di regolare fattura a prestazioni eseguite e dichiarate regolari dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 325 del D.P.R. 207/2010, previa presentazione da parte del fornitore di relazione conclusiva sull'attività svolta.

L'Amministrazione regionale non corrisponderà alcuna anticipazione.

La fattura dovrà essere inoltrata all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), Via Baseggio n. 5, 30174 Mestre (VE), la quale provvederà a disporre la liquidazione per il pagamento.

La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: Progetto BE-NATUR e i dati identificativi della fornitura CUP H22F11000020007 e CIG Z250AB6B02.

Il pagamento sarà effettuato per mezzo di apposito mandato di pagamento o bonifico bancario, emesso previo accertamento della regolarità contabile della fattura e verifica se, per quantità e qualità, la prestazione svolta corrisponda alle condizioni di esecuzione e agli accordi convenuti e previa verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, da accertarsi mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del D.P.R. 207/2010.

La spesa complessiva di € 10.623,00 IVA inclusa, graverà sulla Voce di budget "Esperti Esterni e Servizi" Programma di Cooperazione Transnazionale Sud Est Europa 2007-2013 Progetto BE-NATUR.

ART. 7 - GARANZIE


Per il presente servizio non è richiesta al fornitore cauzione definitiva in quanto il pagamento del corrispettivo avviene in un'unica soluzione a prestazioni eseguite e dichiarate regolari.

ART. 8 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

La ditta non può sospendere la prestazione con sua decisione unilaterale, neppure in caso di controversie con l'amministrazione regionale. La sospensione della prestazione per decisione unilaterale del soggetto prestatore del servizio costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a carico del prestatore del servizio stesso tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Le prestazioni del contratto in economia devono essere eseguite direttamente dall'affidatario, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie o delle forniture di materiale necessario all'esecuzione del servizio.



Il soggetto affidatario del contratto non potrà subappaltare a terzi nessuna parte del servizio senza il consenso scritto di questa Amministrazione.

In ogni caso, il prestatore del servizio non rimane in alcun modo sollevato dai suoi obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 11 – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare comunica a codesta Amministrazione tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato previsto dall'art. 3 comma 1, della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione regionale stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture oggetto del contratto) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge.

ART. 12- PROTOCOLLO DI LEGALITA':

(Il protocollo è consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto a questo indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio>)

La ditta affidataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n.252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'affidatario, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione regionale appaltante, del relativo importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.


ART. 13 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SULLA SICUREZZA

Il personale addetto al servizio di cui al presente contratto deve essere regolarmente assunto dall'affidatario ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'affidatario medesimo.

L'affidatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nella prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario è obbligato ad osservare a tutela propria e dei dipendenti le disposizioni sulla sicurezza previsti dalla vigente normativa.

ART. 14- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA



L'affidatario si impegna a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni tecniche, scientifiche ed amministrative di cui venga a conoscenza od in possesso nell'esecuzione dei servizi, attivandosi in modo che tale obbligo sia rispettato da eventuali collaboratori.

ART. 15 - ULTERIORI OBBLIGHI

L'affidatario assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine ai servizi oggetto del presente contratto.

Assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione regionale il possesso dei materiali e della documentazione fornite nel corso del servizio e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi.

Il fornitore si obbliga a individuare e comunicare il nominativo di un referente responsabile dei rapporti nei confronti dell'amministrazione regionale e a comunicare l'indirizzo postale, e-mail o fax, ove intende ricevere le comunicazioni.

ART. 16 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio per ragioni di pubblico interesse, con formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza altri oneri a proprio carico, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità previste dall'articolo 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni di cui agli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006, ove pertinenti, giusto quanto dispone l'articolo 297 del D.P.R. 207/2010. L'amministrazione ha diritto di chiedere altresì la risoluzione del presente contratto in ogni altro caso previsto per legge e qualora non venga garantita l'esclusività del servizio.

In particolare, qualora venissero riscontrati comportamenti dell'affidatario che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere il buon risultato del servizio, l'Amministrazione regionale formula la contestazione degli addebiti all'affidatario, il quale può presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento della nota di contestazione; in caso di negativa valutazione delle controdeduzioni ovvero in caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nel predetto termine, l'Amministrazione regionale dispone la risoluzione del contratto.

Al di fuori dei casi di cui al paragrafo precedente, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle scadenze previste nel presente contratto, ovvero qualora venisse riscontrato l'inadempimento di obblighi contrattuali o un'esecuzione del contratto difforme dalle condizioni stabilite da capitolato o non a regola d'arte, l'amministrazione diffida l'affidatario a conformarsi a tali condizioni entro il termine perentorio di 10 giorni, decorso il quale senza che l'affidatario abbia ottemperato, si provvederà a rescindere il contratto, previa verifica in contraddittorio con l'affidatario o alla presenza di due testimoni, degli effetti dell'intimazione impartita.

Il contratto si risolve automaticamente in caso di fallimento o di cessazione dell'attività; il contratto è inoltre risolto in caso di perdita dei requisiti di qualificazione.

Restano fermi l'applicazione delle penali di cui all'art. 3 e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie nascenti dal presente contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

L'eventuale insorgere del contenzioso non esime comunque l'affidatario dall'obbligo di proseguire il servizio; ogni sospensione dell'esecuzione del servizio è pertanto considerata illegittima.

**ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Per l'amministrazione regionale, responsabile del procedimento, anche per la fase di esecuzione del contratto, è la Dirigente dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), Avv. Paola Noemi Furlanis.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione Regionale per le finalità connesse alla necessaria stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione Regionale in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D.Lgs 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il soggetto affidatario del servizio acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Il responsabile del trattamento dei dati personali relativi alla procedura di gara è il responsabile del procedimento.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico della ditta fornitrice, così pure le spese inerenti alle imposte di bollo e di registrazione del presente atto.

Il presente atto, soggetto a IVA, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 21 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera d'ordine si fa rinvio alla DGR n. 2401 del 27.11.2012, al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163 del 2006), al Regolamento sui contratti pubblici (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) e alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per accettazione della presente lettera d'ordine e di tutte le clausole in essa ricomprese:

Per la ditta affidataria:

Titolare o il legale rappresentante dell'operatore economico:

Data, _____

La Ditta (timbro e firma)


Per presa visione dell'accettazione della presente lettera d'ordine e di tutte le clausole in essa ricomprese.

Il dirigente dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Data, _____

(timbro e firma)



ALLEGATO B al Decreto n. 11 del 10/07/2013 pag. 7/7

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del c.c., le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16.

Per la ditta affidataria:

Titolare o il legale rappresentante dell'operatore economico:

Data, _____

La Ditta (timbro e firma)

Per presa visione dell'accettazione della presente lettera d'ordine e di tutte le clausole in essa ricomprese.

Il dirigente dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Data, _____

(timbro e firma)
